

Regolamento previdenziale

Parte 2

Disposizioni regolamentari generali (DRG)

Edizione 01.2024

Allegati 1 – 3

Allegato 1

Ripartizione volontaria di fondi liberi ed eventuali riserve contributi del datore di lavoro

Allegato 2

Regolamento per la liquidazione parziale

Allegato 3

Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza in caso di divorzio

Allegato 1

Ripartizione volontaria di fondi liberi ed eventuali riserve dei contributi del datore di lavoro

1. Principi

- ¹ La ripartizione si svolge sulla base di una delibera adottata dall'organo competente durante il periodo di validità del contratto.
- ² Nell'ambito del piano di ripartizione pertinente vengono inseriti nella ripartizione tutti i fondi collettivi disponibili presso la cassa di previdenza; il piano di ripartizione tiene conto dei criteri e dei beneficiari di cui al punto 2.
- ³ Assicurati e beneficiari di rendita vengono informati sui principali dettagli relativi alla ripartizione.

2. Piano di ripartizione

2.1. Fondi liberi

- ¹ In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:
 - a) età alla data di riferimento,
 - b) ultimo salario annuo annunciato,
 - c) avere di vecchiaia per i soggetti attivi ovvero capitale determinante per i beneficiari di rendita alla data di riferimento,
 - d) Numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.

Un'età avanzata, un elevato salario annuo, un cospicuo avere di vecchiaia o capitale determinante e un alto numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione.

- ² Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:
 - a) Tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,
 - b) Tutti i beneficiari di rendita di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,
 - c) tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.

2.2. Fondi liberi e riserve dei contributi del datore di lavoro

Se, come da volontà del datore di lavoro, si procede alla distribuzione delle riserve dei contributi del datore di lavoro, dopo il saldo dei premi insoluti queste vengono innanzitutto assegnate ai fondi liberi e poi l'importo totale viene suddiviso secondo un piano di ripartizione ai sensi del punto 2.1.

3. Esecuzione

3.1. Tempistiche della ripartizione

Se la ripartizione si discosta dai principi del regolamento di cui al presente allegato, il piano di ripartizione trova esecuzione solo dopo l'apposizione di una firma valida da parte dell'organo competente. In caso contrario,

l'esecuzione del piano di ripartizione avviene dopo la stesura e non richiede alcuna firma.

3.2. Tipo di assegnazione

- ¹ La quota di ripartizione viene accreditata sull'aver di vecchiaia o sul capitale determinante dei beneficiari. Per i piani di previdenza senza parte di risparmio, la quota viene trasferita all'istituto di previdenza presso cui è tenuta la previdenza di base. Se la previdenza di base non è tenuta presso una fondazione collettiva di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita, il trasferimento avviene soltanto dopo che il datore di lavoro ha reso note alla Fondazione le informazioni necessarie.

- ² Se non è possibile accreditare la somma sul capitale determinante per i beneficiari di rendite, la quota assegnata può essere versata direttamente al beneficiario.

- ³ Se non è possibile accreditare la somma sull'aver di vecchiaia perché il beneficiario ha diritto a un'erogazione in contanti, anche in questo caso la quota di ripartizione viene versata direttamente al beneficiario.

- ⁴ Se l'assegnazione non è possibile perché gli estremi per il versamento comunicati dal beneficiario sono incompleti, la sua quota viene trasferita alla Fondazione istituto collettore sei mesi dopo la prima nota informativa sulla ripartizione programmata.

4. Parametri minimi

- ¹ La Fondazione fissa parametri minimi per il totale dei fondi da distribuire o per la quota da assegnare a ciascun beneficiario.

- ² Se questi parametri minimi non vengono raggiunti, l'elenco dei beneficiari viene modificato per mantenere i costi in un rapporto adeguato rispetto ai fondi da distribuire.

- ³ La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza di queste misure.

- ⁴ La quota da distribuire a ogni beneficiario (parametro minimo) non può essere inferiore a CHF 200 né superiore a CHF 500.

5. Costi

- ¹ La stesura di un piano di ripartizione e la ripartizione producono i costi indicati nel Regolamento sui costi attualmente in vigore.

- ² Eventuali spese straordinarie connesse a ricorsi e opposizioni, in particolare per eventuali perizie necessarie, possono essere fatturate separatamente alla cassa di previdenza interessata.

6. Casi non disciplinati

I casi di ripartizione non espressamente disciplinati dal presente allegato vengono gestiti dalla Fondazione per analogia e in conformità alle disposizioni di legge.

Allegato 2 Regolamento per la liquidazione parziale

1. Liquidazione parziale o totale	Fondazione.
<p>1.1. Principi</p> <p>¹ In caso di liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza, oltre al diritto alla prestazione di uscita sussiste anche un diritto individuale ai fondi collettivi della cassa di previdenza stessa.</p> <p>² Sono considerati fondi collettivi della cassa di previdenza i fondi liberi. In caso di liquidazione totale della cassa di previdenza sono considerati fondi collettivi anche le riserve dei contributi del datore di lavoro, a condizione che le stesse non siano necessarie per il saldo di contributi o costi insoluti.</p> <p>1.2. Requisiti per la liquidazione parziale della cassa di previdenza</p> <p>¹ I requisiti per una liquidazione parziale si ritengono soddisfatti se:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nel corso di un anno si procede a una considerevole riduzione del personale e di conseguenza del numero di persone assicurate presso la Fondazione;b) viene effettuata una ristrutturazione dell'azienda del datore di lavoro tale da comportare un numero elevato di singole uscite;c) nell'ambito della ristrutturazione dell'azienda del datore di lavoro un numero considerevole di persone assicurate viene trasferito collettivamente a un nuovo istituto di previdenza (trasferimento collettivo);d) in caso di risoluzione del contratto di affiliazione non vengono risolte tutte le assicurazioni e rimane assicurato presso la Fondazione un numero considerevole di persone (beneficiari di rendita). <p>² Ai sensi del cpv.1 si definisce "considerevole" una riduzione del personale (lettera a), un trasferimento (lettera b) o il numero delle persone che rimane assicurato presso la Fondazione (lettera c) se questi coinvolgono: da 2 a 29 persone min. il 30%, da 30 a 69 persone min. il 25%, da 70 a 99 persone min. il 15% e a partire da 100 persone min. il 10% del personale.</p> <p>1.3. Requisiti per la liquidazione totale della cassa di previdenza</p> <p>I requisiti per una liquidazione totale si ritengono soddisfatti se:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'azienda del datore di lavoro viene completamente liquidata;b) l'azienda del datore di lavoro fallisce e di conseguenza non esiste più. <p>1.4. Piano di ripartizione per la liquidazione parziale della cassa di previdenza</p> <p>Tutti i requisiti per la liquidazione parziale o totale devono essere comunicati immediatamente alla</p>	<p>2. Modalità di ripartizione</p> <p>2.1. Principi</p> <p>¹ In caso di ripartizione prescritta obbligatoriamente dalla legge, i diritti sui fondi da distribuire sono sempre e soltanto individuali, sia per le uscite individuali che per le uscite collettive.</p> <p>² Per quanto riguarda la stesura di un piano di ripartizione prescritta dalla legge, vengono inseriti nella ripartizione tutti i fondi collettivi disponibili presso la cassa di previdenza; il piano tiene conto dei criteri e dei beneficiari di cui al punto 3 ovvero 4.</p> <p>³ In presenza dei requisiti previsti, la data di riferimento per la ripartizione è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">– per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettera a, il 31 dicembre successivo all'anno in cui ha avuto luogo una considerevole riduzione del personale e, di conseguenza, del numero delle persone assicurate;– per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso 1 lettera b, il 31 dicembre successivo alla delibera del datore di lavoro;– per quanto previsto dal punto 1.2 capoverso.1 lettere c e d, l'ultimo giorno del mese in cui si è proceduto al trasferimento collettivo;– per quanto previsto dal punto 1.2 cpv.1 lett. d), l'ultimo giorno del mese in cui si è proceduto alla risoluzione del contratto di affiliazione. <p>⁴ Assicurati e beneficiari di rendita vengono informati sui principali dettagli relativi alla ripartizione. Essi hanno il diritto di presentare opposizione motivata scritta entro 30 giorni alla commissione previdenziale competente (per i casi di cui al punto 1.2 cpv.1 lett. a-c) ovvero ad Allianz Suisse Vita (per i casi di cui al punto 1.2 cpv.1 lett. d). Inoltre, se le loro obiezioni non vengono accolte, gli assicurati interessati hanno la possibilità di presentare ricorso entro 30 giorni per richiedere alla competente autorità di vigilanza la verifica di requisiti, procedura e piano di ripartizione.</p> <p>⁵ Se tra la data di riferimento della liquidazione parziale o totale e la data di esecuzione del piano di ripartizione il numero dei soggetti determinanti attivi e passivi subisce una variazione pari o superiore al 5%, i fondi da ripartire vengono adeguati di conseguenza.</p> <p>2.2. Piano di ripartizione per la liquidazione parziale della cassa di previdenza</p> <p>2.2.1. Fondi liberi</p> <p>¹ In linea generale nel piano di ripartizione si applicano i seguenti criteri, con la stessa ponderazione:</p>

- a) età alla data di riferimento,
- b) ultimo salario annuo annunciato,
- c) avere di vecchiaia per i soggetti attivi ovvero capitale determinante per i beneficiari di rendita alla data di riferimento,
- d) Numero di anni assicurativi interi alla data di riferimento.

Un'età avanzata, un elevato salario annuo, un cospicuo avere di vecchiaia o capitale determinante e un alto numero di anni assicurativi fanno aumentare la quota di ripartizione.

² Vengono inclusi nella ripartizione i seguenti soggetti:

- a) tutti gli assicurati attivi alla data di riferimento,
- b) tutti i beneficiari di rendita di vecchiaia o invalidità alla data di riferimento,
- c) tutti i soggetti che hanno concluso il rapporto di lavoro fino a tre anni prima della data di riferimento.

2.3. Piano di ripartizione per la liquidazione totale della cassa di previdenza

¹ In caso di ripartizione prescritta obbligatoriamente dalla legge a seguito di liquidazione totale della cassa di previdenza, si applicano i principi per la stesura di un piano di ripartizione di cui al punto 2.2.

² Se in caso di liquidazione totale della cassa di previdenza sono disponibili anche riserve dei contributi del datore di lavoro, dopo il saldo dei premi insoluti queste vengono assegnate innanzitutto ai fondi liberi e si applicano i principi per la stesura di un piano di ripartizione di cui al punto 2.2.

2.4. Esecuzione

2.4.1. Tempistiche della liquidazione parziale o totale

¹ Il piano di ripartizione viene eseguito una volta entrato in vigore.

² Il piano di ripartizione si intende in vigore se

- a) entro il termine di 30 giorni fissato dalla prima informativa nessun avente diritto ha presentato opposizione scritta all'autorità competente di cui al punto 2.1 capoverso 4;
- b) entro il termine di 30 giorni fissato nella prima informativa uno o più aventi diritto hanno contattato l'autorità di vigilanza, ma l'autorità di vigilanza ha respinto le obiezioni in via informale e, nel successivo termine di 30 giorni dal rigetto informale, non è stato richiesto alla suddetta autorità di emettere alcuna decisione impugnabile;
- c) entro il termine di 30 giorni dal rigetto informale delle obiezioni viene richiesta all'autorità di vigilanza l'emissione di una decisione impugnabile e, nel procedimento contro tale provvedimento, viene confermata la legittimità dei requisiti, della procedura e del piano di ripartizione.

¹ La quota di ripartizione viene accreditata sull'avere di vecchiaia ovvero sul capitale determinante dei beneficiari.

² Se per i beneficiari di rendite non è possibile accreditare la somma sul capitale di riferimento determinante, la quota assegnata può essere versata direttamente al beneficiario.

³ Se non è possibile accreditare la somma sull'avere di vecchiaia, perché il beneficiario ha diritto a un'erogazione in contanti, la quota di ripartizione viene versata direttamente al beneficiario.

⁴ Se l'assegnazione non è possibile perché gli estremi per il versamento comunicati dal beneficiario sono incompleti, la sua quota viene trasferita alla Fondazione istituto collettore sei mesi dopo la prima nota informativa sulla ripartizione programmata.

2.5. Parametri minimi

¹ La Fondazione fissa parametri minimi per il totale dei fondi da distribuire o per la quota da assegnare a ciascun beneficiario.

² Se questi parametri minimi non vengono raggiunti, l'elenco dei beneficiari viene modificato per mantenere i costi in un rapporto adeguato rispetto ai fondi da distribuire.

³ La Fondazione verifica periodicamente l'adeguatezza di queste misure.

⁴ La quota da distribuire a ogni beneficiario (parametro minimo) non può essere inferiore a CHF 200 né superiore a CHF 500.

2.6. Costi

¹ La stesura di un piano di ripartizione e la ripartizione producono i costi indicati nel Regolamento sui costi attualmente in vigore.

² Eventuali spese straordinarie connesse a ricorsi e opposizioni, in particolare per eventuali perizie necessarie, possono essere fatturate separatamente alla cassa di previdenza interessata.

2.7. Casi non disciplinati

I casi di ripartizione non espressamente disciplinati dal presente regolamento vengono gestiti dalla Fondazione in conformità alle disposizioni di legge applicando per analogia le disposizioni del regolamento.

3. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore su approvazione della competente autorità di vigilanza alla data della relativa delibera del Consiglio di fondazione. A partire dalla data di entrata in vigore il regolamento si applica a tutte le liquidazioni parziali notificate alla Fondazione dopo tale data.

Per le liquidazioni parziali antecedenti l'entrata in vigore del presente regolamento si applica il Regolamento per la liquidazione parziale del 23 novembre 2006 (data della disposizione emanata dall'autorità di vigilanza precedentemente competente), tenendo conto delle nuove disposizioni regolamentari della OPP2 valide dal 1° giugno 2009.

2.4.2. Tipo di assegnazione

Allegato 3

Disposizioni connesse al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

1. Introduzione

1.1. Le disposizioni del presente allegato disciplinano i diritti e gli obblighi della Fondazione nei confronti del coniuge debitore, assicurato presso la stessa, e del coniuge avente diritto, anch'egli assicurato presso la Fondazione, in relazione al conguaglio della previdenza professionale disposto dal tribunale in caso di divorzio. Vengono altresì disciplinati i diritti e gli obblighi della Fondazione nei confronti del coniuge avente diritto non assicurato presso la stessa.

1.2. Le disposizioni del presente allegato prevalgono su eventuali norme regolamentari di diverso tenore contenute nelle Disposizioni regolamentari generali (DRG) e nelle Disposizioni regolamentari particolari (DRP).

2. Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio prima del pensionamento

2.1. Conguaglio della prestazione di uscita prima che si verifichi il caso previdenziale di invalidità

¹ Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il caso previdenziale di invalidità non si è verificato, la prestazione di uscita percepita dal matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio dal coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.

² Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento stabilita dal regolamento e ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, l'aver di vecchiaia disponibile presso la Fondazione in quel momento viene diviso analogamente a una prestazione di uscita secondo quanto disposto dal tribunale.

2.2. Conguaglio della prestazione di uscita ipotetica dopo il verificarsi del caso previdenziale di invalidità

¹ Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione si è verificato in tutto o in parte il caso previdenziale di invalidità, la prestazione di uscita ipotetica alla quale il coniuge invalido avrebbe diritto se l'invalidità venisse meno (parte passiva dell'aver di vecchiaia) così come calcolata dal matrimonio fino a quel momento, viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.

² Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione è parzialmente invalido, la parte attiva, percepita dal matrimonio fino a quel momento, dell'aver di vecchiaia del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene altresì divisa secondo quanto disposto dal tribunale.

³ Se, a causa di un sovraindennizzo a seguito di concorso con prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria o

dell'assicurazione militare, la Fondazione corrisponde al coniuge (debitore) assicurato presso di essa solo una rendita di invalidità ridotta (o non ne corrisponde alcuna), la prestazione di uscita ipotetica di cui al capoverso 1 può tuttavia essere utilizzata per il conguaglio secondo quanto disposto dal tribunale.

2.3. Oggetto della divisione

¹ Se nel periodo compreso tra il matrimonio e il momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha effettuato un prelievo PPA, in caso di conguaglio della prestazione di uscita prima del verificarsi di un caso previdenziale, uscita di capitale e interessi perduti per effetto del prelievo PPA vengono addebitati proporzionalmente all'aver di vecchiaia acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo PPA (articolo 22a, capoverso 3 LFLP).

² Se nel periodo compreso tra il matrimonio e il momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha effettuato un prelievo PPA quest'ultimo, in caso di conguaglio della prestazione di uscita dopo il verificarsi dell'invalidità, non viene considerato (articolo 22a, capoverso 4, LFLP).

³ In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995, per il calcolo della prestazione di uscita sono determinanti le tabelle prescritte (articolo 22b LFLP).

⁴ Non vengono inclusi nella divisione

- l'aver di vecchiaia rivalutato al tasso di interesse minimo LPP fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio che era già disponibile al momento del matrimonio;

- i conferimenti unici (riscatti) da beni propri effettuati dopo il matrimonio e rivalutati degli interessi fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio;

- i pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale avvenuti dopo il matrimonio fino al momento dell'avvio della procedura di divorzio.

2.4. Trasferimento della prestazione di uscita da parte della Fondazione (articolo 22c LFLP)

¹ La Fondazione determina che la prestazione di uscita del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione non comprende alcun aver di vecchiaia LPP e inoltra tale informazione all'atto del trasferimento all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge (avente diritto).

² La prestazione di uscita da trasferire viene versata dalla Fondazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto, in via sussidiaria alla Fondazione istituto collettore.

- ³ Le disposizioni contenute nelle DRG relative a “Trasferimento al nuovo istituto di previdenza”, “Prosecuzione della copertura previdenziale in altra forma” nonché “Pagamento in contanti” trovano conforme applicazione anche al trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.
- 2.5. Ricezione e accredito della prestazione di uscita a favore del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione
- ¹ La Fondazione accetta la prestazione di uscita a favore del coniuge (avente diritto) assicurato presso di essa solo qualora sia previsto un processo di risparmio con costituzione di avere di vecchiaia ai sensi delle DRP.
- ² La Fondazione ottiene dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore le informazioni relative al rapporto di ripartizione della prestazione di uscita presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore tra l'avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia.
- ³ La quota della prestazione di uscita addebitata all'avere di vecchiaia LPP dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore che effettua il trasferimento non viene accettata dalla Fondazione e deve essere trasferita dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore che effettua il trasferimento, a favore del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione, all'istituto di libero passaggio da questi indicato o, in via sussidiaria, alla Fondazione istituto collettore.
- ⁴ Qualora il coniuge assicurato presso la Fondazione (avente diritto) abbia raggiunto l'età ordinaria di pensionamento senza che il suo diritto alle prestazioni di vecchiaia sia sorto, la prestazione d'uscita da trasferirgli non viene accreditata al suo avere di vecchiaia e la Fondazione non accetta il trasferimento.
- 2.6. Riscatto di riacquisto dopo il trasferimento dell'avere di vecchiaia
- ¹ Il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione può effettuare un nuovo riscatto fino all'ammontare della prestazione di uscita (parte attiva dell'avere di vecchiaia) trasferita dalla Fondazione, se al momento del nuovo riscatto non risulta verificatosi alcun caso previdenziale.
- ² Non si ha alcun diritto a un nuovo riacquisto dopo il trasferimento della prestazione di uscita ipotetica alla quale il coniuge invalido avrebbe diritto se l'invalidità venisse meno (parte passiva dell'avere di vecchiaia).
- ³ Gli importi nuovamente versati vengono accreditati sull'avere di vecchiaia LPP e sugli altri averi di vecchiaia proporzionalmente all'addebito della prestazione di uscita trasferita.
- 2.7. Adeguamento della rendita di invalidità del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione
- ¹ Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto

alla rendita di invalidità non confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, il calcolo della rendita di invalidità non viene adeguato a seguito del trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.

- ² Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, per l'adeguamento della rendita di invalidità a seguito del trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto vale la seguente regola:

- Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il calcolo della rendita di invalidità viene adeguato.
- Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di invalidità non viene ricalcolata.

Ciò vale anche se il caso previdenziale di invalidità si verifica solo dopo il trasferimento della prestazione di uscita a favore del coniuge avente diritto.

- ³ Qualora avvenga un adeguamento del calcolo, la rendita di invalidità viene adeguata nella stessa misura in cui viene ridotta se nel calcolo manca un avere pari all'ammontare della parte della prestazione di uscita trasferita a favore del coniuge avente diritto. Una rendita di invalidità in corso al momento del trasferimento può essere ridotta al massimo secondo il rapporto esistente tra la parte trasferita dell'avere di vecchiaia ipotetico al momento dell'avvio della procedura di divorzio e l'avere di vecchiaia ipotetico complessivo prima del trasferimento. Il ricalcolo di una rendita di invalidità in corso viene effettuato secondo le disposizioni regolamentari che erano determinanti al momento del calcolo della rendita di invalidità.

- 2.8. Adeguamento della rendita di invalidità del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione

- ¹ Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità non confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, il calcolo della rendita di invalidità non viene adeguato a seguito della ricezione e dell'accredito della prestazione di uscita.

- ² Se, conformemente alle DRP, l'avere di vecchiaia percepito fino all'inizio del diritto alla rendita di invalidità confluisce nel calcolo della rendita di invalidità, per l'adeguamento della rendita di invalidità a seguito della ricezione e dell'accredito della prestazione di uscita vale la seguente regola:

- Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il calcolo della rendita di invalidità viene adeguato.

- Se l'incapacità lavorativa la cui causa comporta l'invalidità (inizio del periodo di attesa) subentra prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita di invalidità non viene ricalcolata.

Ciò vale anche se il caso previdenziale di invalidità si verifica solo dopo la ricezione e l'accredito della prestazione di uscita.

3. Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio dopo il pensionamento

3.1. Conguaglio della rendita di vecchiaia dopo il pensionamento

- ¹ Se al momento dell'avvio della procedura di divorzio il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione ha diritto a una rendita di vecchiaia, tale rendita viene divisa secondo quanto disposto dal tribunale.
- ² La quota di rendita assegnata dal tribunale al coniuge avente diritto e a carico del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione viene convertita da quest'ultima in una rendita vitalizia al momento in cui il divorzio cresce in giudicato.
- ³ La conversione avviene applicando la formula prescritta dal Consiglio federale valida nel momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato (cfr. Allegato OLP articolo 19h).
- ⁴ Il coniuge avente diritto comunica alla Fondazione per iscritto se la rendita vitalizia deve essere trasferita in forma di capitale o di rendita.
- ⁵ Il trasferimento in forma di capitale avviene al più tardi 30 giorni dopo che la comunicazione è pervenuta alla Fondazione.

3.2. Trasferimento della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale spettante al coniuge avente diritto da parte della Fondazione

- ¹ Se il coniuge avente diritto ha diritto a una rendita d'invalidità intera o ha raggiunto l'età minima determinante presso il suo istituto di previdenza per il pensionamento anticipato, può richiedere che il pagamento della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale sia effettuata direttamente a lui.
- ² Se il coniuge avente diritto ha diritto a una rendita di vecchiaia o ha raggiunto l'età di pensionamento ordinaria prevista per legge, la Fondazione gli paga direttamente la rendita vitalizia o la liquidazione in capitale. Egli può richiedere che essa sia versata al suo istituto di previdenza se non ha ancora diritto a una rendita di vecchiaia e se il regolamento di quest'ultimo gli consente ancora un riscatto.
- ³ Le rendite versabili direttamente al coniuge avente diritto vengono in genere corrisposte in rate anticipate trimestrali al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre. Se la prima rendita decorre da una data diversa da quelle sopraindicate, essa viene calcolata pro rata.
- ⁴ Nel caso in cui non avvenga un versamento diretto al coniuge avente diritto, la rendita vitalizia viene trasferita dalla Fondazione all'istituto di previdenza o di libero passaggio

del coniuge avente diritto, in via sussidiaria alla Fondazione istituto collettore.

- ⁵ Questo versamento consiste nella rendita dovuta per un anno civile e va effettuato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno in questione. Se nell'anno in questione sorge il diritto al versamento diretto per motivi di età o invalidità, o il coniuge avente diritto decede, il versamento consiste nella rendita dovuta dall'inizio dell'anno fino a quel momento. La Fondazione deve sul versamento annuale un interesse che corrisponde alla metà del tasso di interesse stabilito dal regolamento in vigore per l'anno in questione.

- ⁶ La Fondazione determina che la rendita vitalizia o liquidazione in capitale del coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione non comprende alcuna quota LPP e inoltra tale informazione all'atto del trasferimento all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge (avente diritto).

- ⁷ Qualora il coniuge avente diritto cambi istituto di previdenza o di libero passaggio, deve darne comunicazione alla Fondazione al più tardi il 15 novembre dell'anno in questione.

3.3. Ricezione e accredito della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale spettante al coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione da parte di quest'ultima

- ¹ La Fondazione accetta la rendita vitalizia o liquidazione in capitale spettante al coniuge (avente diritto) assicurato presso di essa solo qualora sia previsto un processo di risparmio con costituzione di avere di vecchiaia ai sensi delle DRP.

- ² La Fondazione ottiene dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore le informazioni relative al rapporto di ripartizione della rendita vitalizia o della liquidazione in capitale presso l'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore tra l' avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia.

- ³ La quota della rendita vitalizia o liquidazione in capitale addebitata all' avere di vecchiaia LPP dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore che effettua il trasferimento non viene accettata dalla Fondazione e deve essere trasferita dall'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge debitore che effettua il trasferimento, a favore del coniuge (avente diritto) assicurato presso la Fondazione, all'istituto di libero passaggio da questi indicato o, in via sussidiaria, alla Fondazione istituto collettore.

4. Calcolo della prestazione di uscita e delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento durante la procedura di divorzio (articolo 22a capoverso 4 LFLP)

4.1. Se il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiario attivo o beneficiario di rendita di invalidità e ha diritto a una rendita di vecchiaia

- ¹ Se, durante la procedura di divorzio, si verifica per il coniuge (debitore) assicurato

presso la Fondazione il caso previdenziale di vecchiaia, la Fondazione può ridurre la parte della prestazione di uscita da trasferire e la prestazione di vecchiaia.

² Se è stata tempestivamente richiesta la riscossione della prestazione di vecchiaia in forma di rendita, la rendita di vecchiaia viene ricalcolata alla data di inizio della rendita e ridotta come se fosse stata calcolata sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita.

³ Una metà dell'importo di cui sarebbero ridotti i pagamenti delle rendite di vecchiaia fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il calcolo fosse stato effettuato sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita, viene dedotta dalla prestazione di uscita che deve essere trasferita a favore del coniuge avente diritto.

⁴ L'altra metà di questo importo viene convertita, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e secondo i principi tecnico-assicurativi della Fondazione in vigore per il calcolo originario della rendita di vecchiaia, in una rendita vitalizia, la quale viene ulteriormente sottratta dalla rendita di vecchiaia del coniuge debitore, già ridotta secondo il capoverso 2. Le quote della rendita versate dopo la sentenza di divorzio che superano la rendita di vecchiaia ridotta conformemente al capoverso 2 vengono compensate, entro i limiti di legge, con la rendita di vecchiaia dovuta.

4.2. Se il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiario attivo o beneficiario di rendita di invalidità e ha diritto a un capitale di vecchiaia

¹ Se, durante la procedura di divorzio, si verifica per il coniuge (debitore) assicurato presso la Fondazione il caso previdenziale di vecchiaia, la Fondazione può ridurre la parte della prestazione di uscita da trasferire e la prestazione di vecchiaia.

² Se sussiste il diritto a un capitale di vecchiaia, l'esigibilità del capitale di vecchiaia viene differita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Durante il differimento, la Fondazione anticipa al coniuge (debitore) assicurato presso di essa prestazioni sotto forma di rendita di vecchiaia da computare al capitale di vecchiaia.

³ La metà dell'importo di cui sarebbero ridotte tali anticipazioni fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il calcolo fosse stato effettuato sulla base di un avere diminuito della parte della prestazione d'uscita trasferita, viene dedotta dalla prestazione di uscita da trasferire a favore del coniuge avente diritto.

⁴ Le prestazioni anticipate dalla Fondazione fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ridotte della deduzione già operata sulla prestazione di uscita da trasferire conformemente al capoverso 3, vengono dedotte, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, dal capitale di vecchiaia del coniuge debitore

ridotto a seguito del trasferimento della prestazione di uscita (senza deduzione di cui al capoverso 3).

5. Obblighi di informazione della Fondazione

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziario di un'unione domestica registrata, la Fondazione è tenuta a comunicare all'assicurato o al tribunale, su richiesta:

- a) l'importo degli averi determinanti per il calcolo della prestazione di uscita da dividere;
- b) la quota dell'avere di vecchiaia LPP dello 0 per cento rispetto all'intero avere dell'assicurato;
- c) se e in che misura la prestazione di uscita sia stata prelevata anticipatamente nel quadro della promozione della proprietà di abitazioni;
- d) l'importo della prestazione d'uscita al momento di un eventuale prelievo anticipato;
- e) se e in che misura la prestazione di uscita o di previdenza sia stata costituita in pegno;
- f) l'importo presumibile della rendita di vecchiaia, se il coniuge assicurato presso la Fondazione ha richiesto tempestivamente la riscossione in forma di rendita;
- g) se siano state versate liquidazioni in capitale;
- h) l'importo della rendita d'invalidità o di vecchiaia in corso;
- i) se e in che misura una rendita d'invalidità sia ridotta, se sia ridotta a causa del concorso con rendite d'invalidità dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e, in tal caso, se verrebbe ridotta anche in assenza del diritto a rendite per i figli;
- j) l'importo della prestazione d'uscita che spetterebbe al beneficiario o alla beneficiaria di una rendita d'invalidità in caso di soppressione della rendita d'invalidità;
- k) l'adeguamento della rendita di invalidità se, in caso di conguaglio della previdenza professionale, un importo fosse stato trasferito al coniuge avente diritto;
- l) altre informazioni necessarie per l'effettuazione del conguaglio della previdenza professionale.

6. Validità

Il presente allegato entra in vigore il 1° gennaio 2019.